



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 23/01/2012

OGGETTO:

Indirizzi organizzativi per l'individuazione dell'Ufficio responsabile per le attività di gestione e verifica trasmissione dati e accesso diretto alle banche dati ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n° 183".

L'anno **duemiladodici**, addì **ventitre**, del mese di **gennaio**, alle ore **17** e minuti **00**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BERTOT Fabrizio	Sindaco	X	
NAVONE Renato	Vice Sindaco	X	
RAIMONDO Aldo	Assessore	X	
FRANCISCO Piergiulio	Assessore	X	
ZUCCO CHINA' Martino	Assessore	X	
Totale		5	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Giovanni dr. LOMBARDI**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 1 del 23/01/2012

Oggetto: "Indirizzi organizzativi per l'individuazione dell'Ufficio responsabile per le attività di gestione e verifica trasmissione dati e accesso diretto alle banche dati ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n° 183"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 15 comma 1 della Legge 12/11/2011 n° 183 " *Legge di stabilità 2012*" al fine di ulteriormente snellire e semplificare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, ha stabilito che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 non sarà più necessario rilasciare i certificati ma sarà sufficiente una semplice autocertificazione o atto di notorietà;
- Il legislatore ha voluto inserire tali novità andando a modificare gli articoli 40 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n° 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- In particolare l'art. 15, apportando le modifiche all'art. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , sostanzialmente ha stabilito che:
- L'obbligo di non richiedere più i certificati si applica alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici;
- Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- Nei rapporti con gli organi delle Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà;
- I certificati che vengono rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni devono sempre recare il timbro con la scritta: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". La mancata apposizione di tale timbro rende nullo il certificato. Il rilascio di certificati che siano sprovvisti di tale timbro costituisce violazione ai doveri d'ufficio a carico del responsabile.
- Lo stesso articolo 15 inoltre prevede che le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni precedenti.
- La "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione" ha emanato una Direttiva in data 22 dicembre 2011, la n° 14, con la quale oltre ad aver fornito chiarimenti interpretativi circa l'applicazione del citato art. 15, a proposito della individuazione dell'Ufficio responsabile per le attività di controllo e gestione della accesso e

trasmissione dei dati ai fini dei controlli sulle autocertificazioni e sugli atti notori, ha precisato che *“...tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L’ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del Codice della Amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82”*

• La Direttiva Ministeriale 14/2011 stabilisce inoltre che le amministrazioni certificanti, tramite il responsabile dell’ufficio come sopra individuato, rendono note al pubblico, *“attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione”*

TUTTO CIÒ PREMESSO,

RICHIAMATI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i i quali prevedono che:

• Art. 46 - *“Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:*

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- *bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- *bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- *cc) qualità di vivenza a carico;*
- *dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;*
- *ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato ".*

• *Art. 47- "L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.[...]"*

RITENUTO dover fornire direttive organizzative agli uffici comunali finalizzate alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della Legge 183/2011,

DATO ATTO della attuale organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nonché della vigente dotazione organica del personale in servizio;

Rilevato come sarebbe stato auspicabile individuare l'ubicazione dell'ufficio:

- nell'Ufficio Centro Elaborazione Dati che però non è istituito nel comune di Rivarolo che avrebbe potuto avere la maggior parte delle banche dati;
- oppure nell'Uffici Demografici, che però si sono visti diminuire la dotazione organica (giuste note del Responsabile Settore Affari Generali n. 17712 dell'1.12.2008, n.2968 del 24.2.2010 e n. 15111/2011) senza sostituzione di personale ed accorpendo all'Ufficio Anagrafe anche l'Ufficio Protocollo.

Pertanto ubicare nello stesso sarebbe impossibile smaltire la mole di lavoro che in modo esponenziale aumenterebbe.

Rilevato come allo stato attuale non sia pensabile esperire procedure di assunzione.

Dopo ampia discussione;

Visti gli articoli:

- 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in materia di competenze della Giunta Comunale;
- 40 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i. in materia di certificati;
- 41 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i. in materia di validità dei certificati;
- 43 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i in materia id accertamenti d'ufficio;
- 46 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i. in materia di autocertificazioni;
- 47 del D.P.R. 445/ 2000 e s.m.i. in materia di atti notori;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali dando atto che non è richiesto il parere del Responsabile de Servizio finanziario non comportando il presente atto alcun impegno di spesa;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di individuare ciascun Responsabile di Settore per la propria area di appartenenza (giusti decreti di Nomina Sindacale) quali Responsabili per tutte le attività volte della propria ripartizione atte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, quale Responsabili per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati verso le altre Amministrazioni procedenti, o l'accesso diretto agli stessi da parte delle medesime Amministrazioni procedenti, dando atto che tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;

2. Di dare atto che per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. 445/2000 dalla L.183/2011:
 - Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
 - Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
 - Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli; la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
 - I certificati rilasciati dagli uffici comunali dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "**il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi**".
 - La mancanza di tale dicitura sui certificati comporta la nullità del certificato stesso ed il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;

3. Di stabilire le seguenti ulteriori misure organizzative volte a rendere più efficiente, efficace e tempestiva l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione:
 - Tutti gli uffici e servizi comunali che ricevono autocertificazioni o atti notori allegati ad procedimenti attivati da privati o amministrazioni pubbliche o società che gestiscono pubblici servizi, sono tenuti a trasmetterli entro il secondo giorno successivo al ricevimento all'UFFICIO ad effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni a campione, secondo quanto previsto nel Regolamento (*in mancanza del regolamento , sarà redatto apposito provvedimento da parte del Segretario Generale sulle modalità delle verifiche;*
 - ai dei controlli delle autocertificazioni e degli atti notori resi ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , gli uffici comunali incaricati possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

4. Di disporre la pubblicazione delle presenti misure organizzative sul sito istituzionale del Comune;
5. Dare atto che con successivo atto sarà approvata la convenzione con le altre Pubbliche Amministrazioni così come previsto dall'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 7/3/2005 e s.m.i. "codice della Amministrazione Digitale" ed in base alle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DigitPA), a aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico.
6. Di dare atto altresì che nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell' articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.

Con successiva unanime favorevole votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Sindaco
F.to BERTOT Fabrizio

Il Segretario Generale
F.to Giovanni dr. LOMBARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267/00 e Art.32 L.69/09)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, un estratto del quale viene pubblicato in data odierna all'Albo Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 Legge n.69 del 18.6.09 e contestualmente verrà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 267/00.

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs.267/2000.

Rivarolo C.se 25/01/2012

Il Segretario Generale
F.to Giovanni dr. LOMBARDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 c.4 D.Lgs.267/00)

ESECUTIVA IL 23/01/2012

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale
F.to Giovanni dr. LOMBARDI
